



## Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo

Sezione Tecnica/Operativa

Via del Faro, 24 – 30013 Cavallino Treporti (VE) – Tel. 041/968270 Fax 041/968962

PEI [ucjesolo@mit.gov.it](mailto:ucjesolo@mit.gov.it) – PEC [cp-jesolo@pec.mit.gov.it](mailto:cp-jesolo@pec.mit.gov.it) – Sito web [www.guardiacostiera.gov.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo)

Ordinanza N. 03/2018

### MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON TEST DELLE ATTREZZATURE PER LA PESCA CON CANNA DA RIVA

Località: Comune di Jesolo (VE);

Data e orario: Sabato 17 marzo 2018 dalle ore 10.00 alle ore 17.00;

Organizzatore: Società affiliata FIPSAS – Sezione di Venezia - Sig. ORLANDO Giacomo

Il Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Jesolo:

VISTA: l'istanza pervenuta in data 30 gennaio 2018 prot. n. 636 con la quale il Sig. ORLANDO Giacomo, in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica *Blue Crab Club*, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione sportiva con test delle attrezzature per la pesca con canna da riva prevista per il giorno sabato 17 marzo 2018 presso la spiaggia del Comune di Jesolo (VE) con contestuale richiesta di emissione di apposita Ordinanza di Polizia Marittima ai fini della Sicurezza della Navigazione;

VISTO: il nulla osta assunto al prot. n. 862 in data 08.02.2018 rilasciato dal Comune di Jesolo (VE) – Unità Organizzativa Demanio Marittimo;

VISTO: il Regolamento dell'uso del demanio marittimo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Jesolo n. 49 in data 30.03.2015;

VISTA: la e-mail prot. n. 1613 in data 13.03.2018 con la quale è stata richiesta al Comando Marittimo Nord La Spezia l'emissione di apposito Avviso urgente ai Naviganti;

VISTO: il Decreto Legislativo n. 4 in data 09.01.2012 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura";

VISTO: il dispaccio prot. n. 0011588 in data 04.03.2011 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali relativa alla cattura di specie ittiche sotto la taglia minima consentita durante manifestazioni/gare di pesca sportiva;

VISTO: il Decreto in data 06.12.2010 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali pubblicato nella G.U. n. 24 del 31.01.2011 relativo alla rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare;

VISTI: gli art 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATA: la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività nella zona interessata dalla manifestazione, di assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare;

### RENDE NOTO

che dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di sabato 17 marzo 2018, il tratto di arenile nel Comune di Jesolo (VE) zona spiaggia libera settore 1 del p.p.a. del Comune di Jesolo, per un tratto di 150

mt. circa, come da stralcio fotografico allegato, sarà interessato da una manifestazione sportiva con test delle attrezzature per la pesca con canna da riva organizzata dall'Associazione Sportiva Dilettantistica *Blue Crab Club*;

Punto A	Lat.45°28'45"N -Long. 012°35'04"E
Punto B	Lat.45°28'48"N -Long. 012°35'11"E
Punto C	Lat.45°28'45"N -Long. 012°35'13"E
Punto D	Lat.45°28'42"N -Long. 012°35'07"E

### ORDINA

ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare:

#### Art. 1

Interdizione zona di mare

a decorrere dalle ore 10.00 fino alle ore 17.00 del giorno 17 marzo 2018, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Jesolo, all'interno della fascia di mare di 150 metri dalla battigia (come meglio individuato nel rende noto e nell'allegato stralcio fotografico) è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura, anche professionale, da parte di soggetti non partecipanti alla manifestazione;
- svolgere in generale qualsiasi altra attività che possa pregiudicare il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione.

#### Art.2

Deroghe

Non sono soggette al divieto di cui all' Articolo 1:

- Le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio;
- Le unità adibite ad un Pubblico Servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'Ente di appartenenza.

Tutte le unità navali che a qualunque titolo debbano accedere all'interno, od in prossimità del campo di gara, ad eccezione dei partecipanti, sono tenute a darne preventiva comunicazione via VHF canale 16 o via telefono n. 041/968962 - 270 alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.

#### Art. 3

Prescrizioni ed obblighi da rispettare da parte della società organizzatrice/committenza

La società organizzatrice dovrà:

- a) accertare che le condizioni meteorologiche siano favorevoli;
- b) accertare, che prima dell'inizio delle attività, lo specchio acqueo di cui al precedente art. 1 sia sgombro da persone ed unità navali;
- c) disporre l'immediata sospensione della manifestazione in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli; del pari la predetta gara dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare, per qualsiasi motivo, le condizioni minime di sicurezza;
- d) dare tempestiva informazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo (tel. 041/968962 - 968270) per le eventuali determinazioni di competenza di qualsiasi

rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento dell'evento.

#### Art.4

#### Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza della navigazione e dei controlli di polizia marittima.

Qualora dovessero ricorrere motivi di pubblico interesse o comunque verificarsi situazioni tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, questa Autorità Marittima si riserva la facoltà di procedere a sospendere in qualsiasi momento la manifestazione in parola.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita a norma di Legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'Albo di questo Ufficio e la sua diffusione sarà, altresì, assicurata mediante:

- a) trasmissione ai Comuni ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate;
- b) divulgazione a cura dei mezzi d'informazione;
- c) inserimento nel sito web di questo Comando: [www.guardiacostiera.gov.it/jesolo](http://www.guardiacostiera.gov.it/jesolo);
- d) invio a cooperative di pesca, concessionari demaniali, circoli nautici, porti turistici, operatori ed utenti portuali in genere, che hanno l'obbligo di esporla permanentemente, in luogo ben visibile dal pubblico e dall'utenza nonché di darne conoscenza al proprio personale.

Cavallino Treporti, 14.03.2018

IL COMANDANTE  
T.V.(CP) Luigi TRICARICO  
*(Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate)*



MANIFESTAZIONE SPORTIVA CON CANNA DA RIVA  
PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N. 03/2018

